



*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL  
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO**

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare gli articoli 7-bis, comma 2, e 25;

**VISTO** l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e prevede, per le valutazioni d'impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l'integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;

**PRESO ATTO** che:

- a) il 21 dicembre 2017, la Società Snam Rete Gas ha presentato la richiesta di valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9 del decreto legislativo n. 152 del 2006, per l'intervento relativo al "Metanodotto S. Eufemia-Crotone DN 550 (22)", DP 70 bar – Rifacimento dell'attraversamento del Fiume S. Anna”;
- b) con provvedimento 3535/DVA del 12 febbraio 2018, la Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali ha comunicato che il predetto intervento è da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA, ex art. 19 del decreto legislativo n. 152 del 2006, essendo riconducibile a quelli sub punto 2h) dell'Allegato II-bis) alla Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006, cioè "modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato II, o al presente allegato già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli impatti ambientali significativi e negativi”;

**CONSIDERATO** che il 18 luglio 2018 la Società Snam Rete Gas ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità a VIA per il progetto "Metanodotto Sant'Eufemia – Crotone DN 550 DN 70 bar – rifacimento attraversamento fiume S. Anna (Torrente Ombro)", procedimento che si è concluso con D.D. n. 43 del 15 febbraio 2019 sfavorevole all'esclusione;

**VISTA** l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale prot. INGCOS/SUDOC/573/GUR del 21 ottobre 2019, acquisita con protocollo 28246/DVA del

28 ottobre 2019, relativa al progetto di realizzazione del “Metanodotto Sant’Eufemia – Crotona DN 550 (22”) DP 70 bar – rifacimento attraversamento fiume Sant’Anna (Torrente Ombro)”, presentato dalla Società Snam Rete Gas;

**VISTA** la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvenuta in data 12 novembre 2019, dell’avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico;

**CONSIDERATO** che in sede di istruttoria tecnica la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Calabria, nominato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare GAB/DEC/2012/104 del 16/05/2012;

**PRESO ATTO** che:

- a) il progetto in esame prevede la realizzazione, nel territorio del Comune di Crotona, di un tratto di nuovo tratto di metanodotto DN 550, avente uno sviluppo di 640 metri;
- b) dei 640 metri totali, 380 saranno realizzati in modalità trenchless, mediante TOC, per superare dapprima il Fiume S. Anna, quindi una selletta morfologica posta tra due blandi rilievi argillosi;
- c) è prevista inoltre la rimozione di un impianto di linea (PIL) e la realizzazione di un altro impianto di linea in una posizione differente;
- d) l’intervento si rende necessario a seguito della eccessiva e marcata erosione fluviale che, nel corso del tempo, ha ridotto in maniera sempre più notevole lo strato di terreno di copertura del metanodotto in corrispondenza del fiume Sant’Anna (denominato anche torrente Ombro).

**CONSIDERATO** che:

- a) il progetto non interferisce direttamente con alcuna delle aree protette della Rete Natura 2000; quella più prossima è la Zona Speciale di Conservazione (ZSC) denominata IT9320104 “Colline di Crotona” distante 3,5 km dall’intervento;
- b) il proponente ha effettuato lo screening dell’incidenza dell’intervento sulle Aree Natura 2000 poste in un raggio di 5 km, sulla base del quale non vi sono interferenze del progetto con zone protette ai sensi della legge n. 394 del 1991;
- c) la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS ha valutato che il valore naturale dell’area è considerato basso e che non sussistono interferenze dirette con aree Natura 2000;

**PRESO ATTO** che non sono pervenuti osservazioni o pareri;

**ACQUISITO** il parere positivo con prescrizioni n. 3286 del 28 febbraio 2020 della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS;

**ACQUISITO** il parere positivo con prescrizioni espresso dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo con nota prot. 4600 del 5 febbraio 2020;

**CONSIDERATO** quindi che sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante:

- a) il parere positivo n. 3826 del 28 febbraio 2020 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 28 pagine;
- b) il parere positivo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo espresso con nota prot. 4600 del 5 febbraio 2020, costituito da n. 8 pagine;

**CONSIDERATO CHE:**

- a) l'articolo 28 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, prevede che sia l'autorità competente a verificare l'ottemperanza delle condizioni contenute nei provvedimenti VIA eventualmente avvalendosi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, dell'Istituto superiore di sanità ovvero di altri soggetti pubblici;
- b) con decreto 24 dicembre 2015 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, sono stati emanati "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";
- c) in ragione della sopravvenuta modifica normativa operata dal decreto legislativo n. 104 del 2017, la locuzione "condizioni ambientali" ha sostituito il termine "prescrizioni";
- d) il quadro prescrittivo di cui al presente decreto è stato predisposto in coerenza con la normativa sopra richiamata;

**RITENUTO** sulla base di quanto premesso di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 25, del decreto legislativo n. 152 del 2006 alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato;

**DECRETA**

**Art. 1**

**(Giudizio di compatibilità ambientale)**

1. È espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di "Metanodotto Sant'Eufemia – Crotone DN 550 DN 70 bar – rifacimento attraversamento fiume S. Anna (Torrente Ombro)" presentato dalla Società Snam Rete Gas, con sede legale in San Donato Milanese (MI) - piazza Santa Barbara 7, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3.

**Art. 2**

**(Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS)**

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 3826 del 28 febbraio 2020. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

**Art. 3**

**(Condizioni ambientali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo)**

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere del Ministero per i beni e le attività culturali n. 4600 del 5 febbraio 2020. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

#### **Art. 4**

##### **(Verifiche di ottemperanza)**

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di quelle di cui all'articolo 3.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare svolge l'attività di verifica avvalendosi, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, dei soggetti individuati per la verifica di ottemperanza indicati nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo svolge le attività di verifica tramite gli Uffici centrali e periferici come indicati nel parere di competenza.
3. I soggetti ed uffici di cui al comma 2 concludono l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
4. Qualora i soggetti ed uffici di cui al comma 2 non completino le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività sono svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per i profili di competenza, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28.
5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3 si provvede con oneri a carico del soggetto Proponente nei limiti in cui le attività richieste ai soggetti individuati per la verifica di ottemperanza ed agli enti coinvolti non rientrano tra i loro compiti istituzionali.

#### **Art. 5**

##### **(Disposizioni finali)**

1. Il presente provvedimento è comunicato alla Snam Rete Gas S.p.A., al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, al Ministero dello sviluppo economico, alla Regione Calabria, alla Provincia di Crotone, al Comune di Crotone nonché all'ARPA Calabria.
2. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro il termine di cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, trascorso il quale, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del Proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.
3. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e al parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto, mentre, per i soggetti diversi dal destinatario della notifica,

i termini decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito web dell'Amministrazione. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è ammesso Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, i cui termini andranno computati con le medesime modalità di cui sopra.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO  
E DEL MARE

Sergio Costa

IL MINISTRO PER I BENI  
E LE ATTIVITA' CULTURALI  
E PER IL TURISMO

Dario Franceschini